

Danno erariale

Il danno all'immagine da assenteismo

di Massimo Bellin - Magistrato della Corte dei conti

La recente sentenza della Corte cost., 10 aprile 2020, n. 61 (pres. ed est. Carosi) ha trasformato radicalmente l'istituto del danno all'immagine da assenteismo, come disciplinato dalla c.d. *Riforma Madia*, facendo venire meno quasi tutte le caratteristiche che lo distinguevano dal danno all'immagine da reato.

Non trascurabili sono le conseguenze processuali che ne derivano, tanto che al riguardo si è già creato un contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni di appello della Corte dei conti.

La questione è particolarmente delicata, considerato che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione di danno all'immagine è rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 51, comma 6, c.g.c.

Premessa: la disciplina del danno all'immagine da assenteismo

Nell'ambito del danno all'immagine arrecato alla Pubblica Amministrazione, l'ordinamento conosce la fattispecie tipizzata del c.d. *danno all'immagine da assenteismo*, disciplinato dall'art. 55-*quater*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (articolo, peraltro, a propria volta introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, c.d. *Riforma Brunetta*).

Tale disposizione venne integrata da alcuni commi (1) con il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, stabilendo che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio (2) accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, si procedesse, oltre che all'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente ed alla contestuale contestazione del relativo addebito disciplinare, alla denuncia al pubblico ministero ed alla segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La norma in commento proseguiva disponendo che, ricorrendone i presupposti, la procura della Corte dei

conti emettesse invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento e che l'azione di responsabilità fosse esercitata entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

Inoltre, veniva precisato che l'ammontare del danno risarcibile era rimesso alla valutazione equitativa del giudice, anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione, ma che, comunque, l'eventuale condanna non poteva essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

I termini fissati dal comma 3-*quater* dell'art. 55-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001, applicabile agli illeciti disciplinari commessi a decorrere dal 13 luglio 2016, vennero successivamente ampliati (3), stabilendo che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvenissero entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.

Inoltre, ferma restando la scadenza di tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento per l'emissione dell'invito a dedurre per danno d'immagine,

(1) Art. 55-*quater*, commi da 3-*bis* a 3-*quinqüies*, D.Lgs. n. 165/2001.

(2) Compiuta mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, ai sensi dell'art. 55-*quater*, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

(3) Ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017. Quest'ultimo decreto delegato venne adottato dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della sentenza Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251.

veniva stabilito che l'azione di responsabilità fosse esercitata entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, sempre senza possibilità di proroga.

Restava immutata la norma riguardante la quantificazione del danno all'immagine risarcibile, rimessa alla valutazione equitativa del giudice ma, comunque, non inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento.

La sentenza della Consulta oggi in commento ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega legislativa, il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 3-*quater* dell'art. 55-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001.

La sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 2020, n. 61

La Consulta ha, anzitutto, riassunto il quadro normativo in relazione alla fattispecie del danno all'immagine causato da indebite assenze realizzate mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio o con altre modalità fraudolente.

Al proposito, il Giudice costituzionale ha ricordato come l'art. 7, comma 1, Legge 4 marzo 2009, n. 15 avesse stabilito che la delega in questione fosse finalizzata a modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo; a tal fine, il successivo comma 2 disponeva che, nell'esercizio della delega in parola il governo si attenesse al criterio direttivo di prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali fosse accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione.

In attuazione di detta delega, il D.Lgs. n. 150/2009 aveva introdotto nel D.Lgs. n. 165/2001 l'art. 55-*quinquies*, secondo cui, oltre alle conseguenze di natura penale e disciplinare, veniva stabilito che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che avesse attestato falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero avesse giustificato l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, sarebbe stato obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari

al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali fosse stata accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.

In seguito, l'art. 17, comma 1, lett. s), Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. *Riforma Madia*) aveva previsto che i decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa fossero adottati nel rispetto del principio di introdurre norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare.

In conseguenza di ciò, l'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 116/2016 aveva inserito nell'art. 55-*quater* D.Lgs. n. 165/2001 il comma 3-*quater*, il quale prevedeva che, nel caso in cui la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (4), fosse stata accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (5), la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti sarebbero avvenute entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.

La procura della Corte dei conti, quando ne ricorressero i presupposti, avrebbe emesso invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento; inoltre, l'azione di responsabilità sarebbe stata esercitata (6) entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

L'ammontare del danno risarcibile sarebbe stato rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non avrebbe potuto essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Peraltro, il Giudice delle Leggi ha evidenziato che l'ulteriore fattispecie di danno erariale introdotta con l'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 116/2016, enucleata da quella più generale già prevista dall'art. 55-*quater*, presenta indubbi aspetti peculiari, in ragione del venir meno della cosiddetta pregiudizialità penale - in quanto sono dettate disposizioni che

(4) Cfr. art. 55-*quater*, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

(5) Cfr. art. 55-*quater*, comma 3-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001.

(6) Con le modalità e nei termini di cui all'art. 5, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con modificazioni, nella Legge 14 gennaio 1994, n. 19.

impongono al procuratore presso la Corte dei conti di agire sollecitamente entro ristrettissimi tempi, senza attendere né l'instaurazione del processo penale, né la sentenza che lo definisce - nonché della predeterminazione legislativa di criteri per la quantificazione del danno in via equitativa, salva la fissazione di un minimo risarcibile, pari a sei mensilità dell'ultimo stipendio percepito dal responsabile.

Fatta tale premessa, la Consulta ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001, per eccesso di delega legislativa, in riferimento all'art. 76 Cost.

Ciò in quanto, a differenza di quanto avvenuto con la precedente Legge n. 15/2009 (laddove il legislatore aveva espressamente delegato il governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale, che del danno all'immagine subiti dall'amministrazione), tanto non si rinviene nella Legge delega n. 124/2015: il suo art. 17, comma 1, lett. s) prevede unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo, nei tempi di espletamento e di conclusione, l'esercizio dell'azione disciplinare; infatti, venne delegata unicamente la materia attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.

Dunque, non può ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all'immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.

Di conseguenza, poiché la disposizione in esame prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti, applicando ad essa il criterio di stretta ineranza alla delega precedentemente enunciato risulta inequivocabile in contrasto con l'art. 76 Cost.

Inoltre, la Consulta ha aggiunto che, sebbene le censure del giudice rimettente fossero limitate all'ultimo periodo del comma 3-*quater* dell'art. 55-*quater*, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, l'illegittimità si estende anche

al secondo ed al terzo periodo di detto comma, in quanto funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega.

Differenze tra il danno all'immagine da assenteismo e danno all'immagine da reato

Nella sentenza in commento il Giudice delle leggi ha ricordato come il danno all'immagine, frutto di un'elaborazione giurisprudenziale come categoria particolare del danno erariale, abbia trovato una sua normazione con l'art. 17, comma 30-*ter*, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (7): detta disposizione stabilisce che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7, Legge 27 marzo 2001, n. 97; a tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 1, comma 2, Legge 14 gennaio 1994, n. 20 è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

L'art. 7, Legge n. 97/2001 prevedeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro, Cod. pen. fosse comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti, affinché promuovesse entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale.

Successivamente, l'art. 51, comma 7, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.d. *Codice di giustizia contabile*, c.g.c.) ha previsto che la sentenza irrevocabile di condanna a carico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti, affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale; inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. g), all. 3, c.g.c. ha abrogato l'art. 7, Legge n. 97/2001 (8).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (9) hanno sottolineato che l'ipotesi di danno all'immagine prevista dall'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001 ha natura speciale rispetto al danno all'immagine derivante da reato, da ultimo descritto.

(7) Conv., con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 3 agosto 2009, n. 103, conv., con modificazioni, nella Legge 3 ottobre 2009, n. 141.

(8) Tuttavia, non è ancora stato chiarito se, nonostante l'abrogazione dell'art. 7, Legge n. 97/2001, non rimanga privo di effetto il

rinvio ad esso operato dall'art. 17, comma 30-*ter*, D.L. n. 78/2009, dovendosi approfondire se si tratti di un rinvio fisso o mobile e, di conseguenza, se sia tuttora operante o se la norma di riferimento sia ora unicamente l'art. 51, comma 7, c.g.c. (cfr. Corte cost., 19 luglio 2019, n. 191).

(9) Corte dei conti, SS.RR., 12 giugno 2018, n. 6 (ord.).

Un primo elemento di differenziazione si coglie sotto il profilo della tecnica di redazione dell'ipotesi di danno all'immagine: nel caso dell'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001 la condotta è descritta direttamente nell'ambito dell'art. 55-*quater*, comma 3-*bis*; viceversa, nei casi di danno all'immagine da reato la condotta rilevante è la medesima prevista dalle fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 1-*sexies*, Legge n. 20/1994, nell'ambito delle quali non rientra, a rigore, il reato previsto dall'art. 55-*quinquies*, D.Lgs. n. 165/2001, la cui descrizione normativa, nel tener fermo quanto previsto dal codice penale, denuncia l'esistenza di una clausola di specialità.

Tale elemento specializzante sul piano della descrizione normativa del danno all'immagine contenuta nell'art. 55-*quater*, comma 3-*quater* giustifica anche gli ulteriori elementi di specialità che conformano la fattispecie.

Anzitutto, con riferimento al diverso criterio di quantificazione del danno, che nel caso dell'art. 55-*quater*, comma 3-*quater* è rimesso alla valutazione equitativa del giudice, anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione, fermo restando che l'eventuale condanna non può, comunque, essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento; nel caso, invece, del danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, l'entità del danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Ma, secondo la Corte nomofilattica, l'elemento di specialità dirimente atteneva proprio ai termini della fase preprocessuale di contestazione del danno, con invito a dedurre da emettersi entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento, ed a quelli di esercizio dell'azione erariale, da esercitarsi entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga, mentre, nel caso di danno all'immagine da reato, il decorso del termine di prescrizione rimane sospeso fino alla conclusione del processo penale.

Gli aspetti controversi della sentenza di incostituzionalità

Le Sezioni Riunite hanno formulato le suesposte considerazioni quando sono state chiamate a decidere se anche al giudizio in materia di danno all'immagine da assenteismo si applicasse la sospensione necessaria per pregiudizialità, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Come osservato dal medesimo Collegio, l'indebita assenza dal servizio integra un'ipotesi di danno all'immagine dell'amministrazione e, in linea generale, quando quest'ultimo deriva da reato commesso contro la stessa pubblica amministrazione, viene richiesto che sia accertato con sentenza passata in giudicato, secondo l'art. 1-*sexies*, Legge n. 20/1994. Anzi, soltanto nel caso di danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione la legge impone l'accertamento con sentenza passata in giudicato, costituendo esso il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, con conseguente applicabilità della sospensione necessaria per pregiudizialità, secondo il disposto dell'art. 106 c.g.c.

Ciò posto, gli elementi di specialità sopra elencati (descrizione normativa della fattispecie; criteri di determinazione del danno; disciplina procedurale e processuale) avevano indotto le Sezioni Riunite ad escludere che all'ipotesi di danno all'immagine prevista dall'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001 potesse applicarsi la disciplina generale dei danni all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione e, quindi, l'ipotesi di sospensione necessaria *ex art.* 106 c.g.c.

A seguito della sentenza di incostituzionalità qui in commento, sono ora venute meno due delle tre caratteristiche in base alle quali il Giudice nomofilattico aveva ritenuto non applicabile al danno all'immagine da assenteismo la regola della pregiudizialità dell'accertamento in sede penale previsto per il danno all'immagine da reato, e, cioè, i criteri di determinazione del danno e la disciplina procedurale e processuale, ma soprattutto è venuta meno quest'ultima, ritenuta dal Giudice nomofilattico la più significativa.

In tale contesto, potrebbe sostenersi che la dichiarazione di incostituzionalità abbia provocato una riepansione della disciplina dettata per il danno all'immagine da reato anche a quello da assenteismo, posto che anche l'indebita assenza dal servizio integra una specifica fattispecie criminosa, prevista e punita dall'art. 55-*quinquies*, D.Lgs. n. 165/2001.

Da ciò deriverebbero almeno tre conseguenze: anzitutto, anche per l'azione per il risarcimento del danno all'immagine da assenteismo dovrebbe trovare applicazione la sospensione del termine prescrizione fino alla conclusione del relativo procedimento penale, come stabilito dall'art. 17, comma 30-*ter*, D.L. n. 78/2009; inoltre, l'esercizio dell'azione erariale non

potrebbe prescindere dal passaggio in giudicato di una sentenza che abbia accertato la commissione di un reato da cui il danno discende, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*sexies*, Legge n. 20/1994, nel combinato disposto con l'art. 51, comma 7, c.g.c.; infine, ed in conseguenza di tale ultima considerazione, poiché - come osservato dalle Sezioni Riunite nell'arresto citato - nel caso di danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione la legge impone che questo sia accertato con sentenza passata in giudicato (10), costituendo tale accertamento del giudice penale il necessario antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata, anche al giudizio responsabilità erariale per danno all'immagine da assenteismo dovrebbe essere applicabile la sospensione necessaria per pregiudizialità ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

Né va trascurato che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 51, comma 6, c.g.c.

Tuttavia, al riguardo si è già espressa la Sezione II centrale d'appello della Corte dei conti (11).

Il Giudice contabile ha osservato che la disposizione dichiarata incostituzionale lascia intatta quella di cui all'art. 55-*quinquies*, comma 2, la quale già prevedeva, anteriormente alla modificazione recata dall'art. 16 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il risarcimento del danno all'immagine *tout court*; in sostanza, la sentenza della Corte costituzionale non ha eliminato l'ultima parte del comma 2 dell'art. 55 *quinquies*, se non limitatamente all'ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-*quater*, comma 3-*quater*.

Il Collegio ha affermato che la Corte costituzionale non avrebbe potuto espungere tale ultima norma, attinente alla generale previsione del danno all'immagine, posto che la questione decisa ineriva alle modificazioni operate dal D.Lgs. n. 116/2016, in quanto ritenute esorbitanti il margine di discrezionalità offerto dalla legge di delegazione.

Pertanto, la norma che prevede la risarcibilità del danno all'immagine, senza ulteriori specificazioni, sarebbe rimasta intatta, sopravvivendo alla sentenza costituzionale di accoglimento.

Ad avviso del Giudice dell'appello, la fattispecie riferibile alle ipotesi delittuose di cui all'art. 55-*quinquies*

presenterebbe marcati tratti di specificità ed autonomia: infatti, nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente - ovvero di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia - viene in rilievo, oltre ad una disciplina procedimentale particolare, un apprezzamento specifico del legislatore, in ordine alla conseguenze pregiudizievoli della condotta antiggiuridica, correlato, inoltre, al rafforzamento della tutela degli interessi retrostanti attraverso l'introduzione di una nuova norma penale incriminatrice.

La disposizione in questione va pertanto riguardata quale norma speciale rispetto al citato art. 17, comma 30-*ter*, sicché, alla stregua del principio che regola la successione delle leggi nel tempo, la risarcibilità del danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera.

Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-*quinquies*, D.Lgs. n. 165/2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all'art. 17, comma 30-*ter*, D.L. n. 78/2009, atteso che la norma non richiede, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine.

A conferma della propria interpretazione, la Sezione Centrale richiama l'argomento testuale, rappresentato dal fatto che l'art. 55-*quinquies*, comma 2, contiene l'inciso secondo cui restano "ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni", in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale, ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.

Le esposte considerazioni non sono state condivise dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, in un suo recentissimo arresto (12).

Quest'ultima ha replicato che, dopo la sentenza di incostituzionalità, la fattispecie in parola rientrerebbe nella previsione dell'art. 55-*quinquies*, comma 2, e, come tale, si inquadrirebbe nell'ambito generale del danno all'immagine, come delimitato dall'art. 17,

(10) La giurisprudenza costante del giudice contabile assimila, a tali effetti, alla sentenza irrevocabile di condanna quella di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (ex *pluribus*, Corte dei conti, Sez. giurisd. Sardegna, 15 marzo 2019, n. 66).

(11) Corte dei conti, Sez. II centr. app., 27 maggio 2020, n. 140 e Corte dei conti, Sez. II centr. app., 8 giugno 2020, n. 146.

(12) Corte dei conti, Sez. giurisd. app. Sicilia, 5 agosto 2020, n. 42.

comma 30-ter, D.L. n. 78/2009 (che, tra i presupposti applicativi per l'azione di responsabilità, richiede, tra l'altro, proprio l'esistenza di un giudicato penale di condanna).

Tuttavia, la Sezione ha osservato che, come precisato dallo stesso Giudice delle leggi, l'uniformazione della disciplina normativa per le fattispecie di cui agli artt. 55-*quater*, comma 3-*quater*, e 55-*quinquies* è avvenuta soltanto per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, il quale ha, appunto, modificato

quest'ultima norma, stabilendo che al comma 2 le parole "il danno all'immagine subito dall'amministrazione" fossero sostituite da "il danno d'immagine di cui all'art. 55-*quater*, comma 3-*quater*".

Sulla questione è intervenuta anche la Sezione giurisdizionale per la Toscana (13), attestandosi sull'interpretazione sostenuta dalla Sezione Centrale d'Appello, che ha ulteriormente confermato la propria posizione con la sentenza 9 settembre 2020, n. 208.

(13) Corte conti, Sez. giurisd. Toscana, 4 settembre 2020, n. 267.